CAMERA DEI DEPUTATI N. 3308

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONCAS, GIOVANARDI, VINEIS, FERRI MARIO, DELLA BRIOTTA, COLUCCI, STRAZZI, MORO DINO, SPINELLI

Presentata il 7 dicembre 1974

Estensione con modifiche della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti da aziende private ed ai lavoratori autonomi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Parlamento, con la legge 24 maggio 1970, n. 336, ha inteso dare un concreto riconoscimento a tutti coloro che in occasione dell'ultimo conflitto, facendo il proprio dovere, hanno sopportato i maggiori sacrifici.

Senonché il principio di eguaglianza e di parità dei diritti fra tutti i cittadini non è stato rispettato in quanto il provvedimento legislativo ha concesso determinati benefici soltanto ai dipendenti pubblici, escludendo i dipendenti delle aziende private e i lavoratori autonomi.

Le polemiche che sono così sorte sono certamente presenti agli onorevoli colleghi, ed è del pari certamente presente anche l'obiettivo fondamento delle critiche sollevate da diverse parti.

Ne è riprova la quantità di proposte di legge che ne sono derivate dalle diverse parti politiche. Lo stesso Parlamento, all'atto dell'approvazione della legge n. 336, ebbe ad esprimersi unanimemente perché in futuro potesse essere esteso il trattamento normativo a quelle categorie che ne erano rimaste escluse.

È peraltro ormai unanimemente riconosciuto che non è concretamente realizzabile una pura e semplice estensione dei benefici riconosciuti ai dipendenti dello Stato a tutte le altre categorie, e ciò per la stessa intrinseca diversità del rapporto che sta a base del trattamento cui i benefici si possono riferire. È chiaro che lo Stato può assumere a proprio carico oneri che, per contro, non possono essere imposti a terzi privati senza porre in essere un principio espropriativo o comunque impositivo contrario alle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale.

Il problema è stato sufficientemente sviluppato in diverse sedi, aprendosi un dibattito che ha contribuito ad impedire la realizzazione sollecita di una normativa che desse ragione delle giuste doglianze delle categorie rimaste a suo tempo escluse.

I proponenti della presente legge, partendo dal principio che occorre comunque accelerare un atto di riparazione e di giustizia verso queste categorie, tanto per la ragione fondamentale che, trascorrendo gli anni, si assottigliano le file degli eventuali beneficiari, quanto per l'esigenza manifestata in alcune sedi di competenza di consentire un ricambio dei quadri nell'ambito dell'impresa favorendo l'ingresso di nuove leve del lavoro, hanno elaborato una normativa che

appare idonea a risolvere un annoso e delicato problema.

Infatti la proposta, pur non prevedendo l'integrale trasferimento dei beneficî che, in linea teorica, avrebbero potuto essere riconosciuti ai lavoratori dipendenti e autonomi, viene tuttavia incontro alle indicate categorie con il riconoscimento di un aumento di servizio fino a 7 o 10 anni, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra, o vittime civili di guerra, ai soli fini, peraltro, della maturazione della anzianità necessaria per conseguire il diritto alla percentuale massima di anzianità contributiva. La proposta prevede i criteri di gradualità per il collocamento a riposo, e ciò al fine di evitare le negative conseguenze di un massiccio e improvviso esodo dalle imprese. Criteri diversi, ma finalizzati alla stessa riserva, sono previsti per le categorie autonome.

Per le ragioni di equità già sopra richiamate, tuttavia, la proposta non può che ribadire il principio che tutte le indennità conseguenti al collocamento a riposo sono calcolate in riferimento allo stretto periodo di lavoro o di servizio effettivamente prestato.

La proposta non prevede finanziamenti per oneri che, in effetti, gravano su ogni istituto o cassa di competenza; si tratta di oneri calcolabili in misura relativamente modesta, differenziati nel tempo e sostanzialmente legati ai minori introiti contributivi dei singoli istituti e ad una anticipazione del trattamento comunque dovuto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le norme della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono estese con le modifiche previste dalla presente legge, a tutti i dipendenti di aziende private e ai lavoratori autonomi ex combattenti ed assimilati.

ART. 2.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente articolo è concesso, ai soli fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto alla percentuale massima di anzianità contributiva, un aumento di servizio fino a 7 anni o fino a 10 anni, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra.

ART. 3.

Il collocamento a riposo può essere chiesto dagli aventi diritto entro e non oltre il quinto anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Le domande devono essere presentate all'azienda, che provvede all'inoltro alla sede dell'istituto o della cassa di competenza, en-

tro il 15 gennaio di ciascun anno, da coloro che nell'anno precedente abbiano maturato il diritto a beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge.

Il collocamento a riposo è effettuato secondo una graduatoria, da predisporsi entro il 31 gennaio di ciascun anno dai datori di lavoro e concordata con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in modo da assicurare, nell'ordine, la priorità ai mutilati e invalidi di guerra, ai perseguitati politici, agli ex combattenti ed assimilati.

ART. 5.

Il collocamento a riposo dei lavoratori autonomi è disposto su domanda presentata il 15 gennaio di ciascun anno da parte di chi abbia, nell'anno precedente, maturato i diritti di cui alla presente legge.

La domanda è presentata direttamente agli istituti o alle casse di competenza, le quali provvedono a redigere e a concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una graduatoria che assicuri priorità di pensionamento ai mutilati e invalidi, ai perseguitati politici, agli ex combattenti ed assimilati. sulla base per questi ultimi dell'età e dell'importo dei contributi versati.

ART. 6.

L'indennità di buonuscita, di previdenza o quanto altro competa a seguito del collocamento a riposo, è calcolata in riferimento allo stipendio in godimento e sulla base del servizio o del lavoro effettivamente prestato.

ART. 7.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, è a carico dei singoli fondi di previdenza previsti dai vari istituti o casse autonome di previdenza.